

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni sui rimborси elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004”

Relazione illustrativa:

La situazione eccezionale nella quale si sono svolte – nel 2020 – le elezioni regionali è data sia dall'emergenza sanitaria sia dalla concomitanza con altre consultazioni elettorali (referendum e, in alcuni casi, elezioni amministrative comunali).

Se da un lato vi è stato un indubbio risparmio di spesa regionale dovuto, per l'appunto, allo svolgimento contemporaneo di elezioni regionali e di consultazioni di competenza statale, questo stesso fatto ha comportato alcuni problemi di sovrapposizione dei procedimenti di rimborso – statali e regionali - delle spese sostenute dai comuni. È necessario perciò intervenire (articolo 1, comma 1, della proposta di legge) per stabilire termini adeguati per procedere ai rimborси dei comuni, attesa la necessità di accertare - dopo l'acquisizione degli atti di competenza statale – che non sussistano duplicazioni della spesa. Si stabilisce, pertanto, in via generale che il termine entro il quale provvedere agli atti di impegno e di liquidazione è di tre mesi dallo spirare del termine stabilito per la presentazione dei rendiconti dei comuni, lasciando altresì alla Giunta regionale la possibilità di intervenire per stabilire termini diversi in relazione ai tempi necessari per la verifica della coerenza dei rendiconti presentati allo Stato e alla Regione. La norma ha carattere generale, perché risponde a esigenze permanenti, ma è richiamata nell'articolo 2, comma 1, come norma da applicarsi anche alle elezioni del 2020.

Occorre però intervenire anche per facilitare la più rapida definizione dei rimborси dei comuni. Da qui la necessità di prevedere anche ulteriori norme, da applicare esclusivamente per le elezioni 2020 (articolo 2, comma 2). Il rimborso delle spese “condiviso” tra Stato e Regioni ha infatti determinato impreviste difficoltà applicative, che se non risolte rischiano di generare interpretazioni e atti non perfettamente armonizzati tra amministrazioni che hanno operato positivamente per l'ordinato svolgimento delle elezioni. I punti più critici riguardano infatti il diverso tetto massimo, assunto dallo Stato e dalla Regione, sui rimborsi ai comuni, e la sequenza temporale dei provvedimenti dello Stato e della Regione, che impongono alla Regione di attendere l'esito dell'istruttoria statale (dieci diverse istruttorie effettuate dalle Prefetture competenti) anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità di talune spese nei rimborси di competenza esclusiva regionale. Peraltro, questa situazione può determinare ritardi nell'adozione degli atti di rimborso in favore dei comuni, costringendo la Regione a sospendere l'adozione degli atti per riesaminare tutti i rendiconti dei 273 comuni alla luce degli esiti dell'istruttoria delle altre amministrazioni. La norma proposta risolve tutte le questioni aperte, con la finalità di raggiungere – attraverso una diversa sequenza temporale degli atti di rimborso – gli stessi obiettivi indicati negli atti regionali (l.r 74/2004, dgr 1556/2020) e statali (art. 21 l. 108/1968, articolo 1, comma 400, l. 147/2013, circolare Ministero dell'interno n. 15 del 24 luglio 2020) e nelle intese stipulate (dgr 1524/2019), prendendo a riferimento gli atti di rimborso adottati dagli organi dello Stato, consentendo l'immediata adozione degli atti regionali di rimborso (con erogazione della stessa cifra stabilita dalle Prefetture) e l'adozione successiva degli atti di rimborso delle spese di esclusiva competenza regionale, e solo alla fine prevedendo la possibilità di effettuare – sulla base delle risorse disponibili – l'eventuale integrazione dei rimborси nei casi in cui la spesa fatta dai Comuni – considerata ammissibile dalle Prefetture - risulti superiore al rimborso effettuato da Stato e Regione per le spese comuni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e priorità specificamente indicati.

È infine necessario richiamare espressamente in legge la spesa derivante da funzioni, servizi attività svolti dal personale delle amministrazioni statali (Prefetture - UTG) coinvolti nelle elezioni regionali, conformando la disciplina dei termini di impegni e liquidazioni a quella prevista per i comuni (articolo 1, comma 2, richiamata nell'articolo 2, comma 1).

La legge non comporta maggiori oneri rispetto alle risorse previste nel bilancio regionale 2021, e di ciò si dà atto nella norma finanziaria dell'articolo 3, che comunque prevede la quantificazione massima della spesa in 5,8 milioni di euro.

L'articolo 4 della pdl dispone della sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine provvedere al più presto all'adozione dei provvedimenti di rimborso delle spese effettuate dai comuni e di coordinare le attività regionali con quelle svolte dagli organi statali.